

Società. Comunicazione del ministero dello Sviluppo: se entrano persone giuridiche la società diventa srl

Srls solo per persone fisiche

Sì al nuovo ingresso, ma la denominazione deve essere cambiata

**Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto**

■ **Le quote di partecipazione a una società a responsabilità limitata semplificata** possono senz'altro essere cedute a soggetti diversi dalle persone fisiche; ma, dall'ingresso nel capitale di una Srls di un soggetto diverso dalle persone fisiche, consegue che la società diventa una Srl "ordinaria"; se poi una Srls muta il proprio oggetto sociale, nel Registro delle imprese deve essere depositata una versione integrale dell'atto costitutivo, recante il deliberato aggiornamento dell'oggetto sociale (non è sufficiente il deposito del verbale con il quale i soci decidono la modifica dell'oggetto sociale). È quanto chiarito dal ministero dello Sviluppo economico con comunicazione prot. n. 39365 del 15 febbraio 2016.

Sul punto della cessione di una quota di Srls a un soggetto diverso da una persona fisica, il ministero riconosce che non sussiste alcun divieto in tal senso nella legislazione vigente: la Srls deve nascere

avendo come soci solo le persone fisiche (ai sensi dell'articolo 2463-bis del Codice civile), ma nulla esclude che della società, una volta che sia costituita, possano entrare a far parte anche soggetti diversi dalle persone fisiche.

Senonché, in considerazione del rilievo secondo il quale la Srls è una variante della Srl "ordinaria", caratterizzata anche dal fatto di poter avere come soci solo soggetti che siano persone fisiche, l'ingresso nel capitale sociale di una Srls di soggetti diversi dalle persone fisiche determina la perdita, in capo alla società, della sua natura di società a responsabilità limitata semplificata, e l'acquisizione, da parte della società stessa, della condizione di società a responsabilità limitata "ordinaria".

Da ciò consegue che, in occasione dell'ingresso, nella società a responsabilità limitata semplificata, di un socio che non sia una persona fisica, l'organo amministrativo deve tempestivamente convocare i soci per l'assunzione di una

In sintesi

01 | LA NUOVA SOCIETÀ

Le Srls (società semplificate a responsabilità limitata) sono state istituite quattro anni fa dall'articolo 3, comma 1, del Dl 1/2012, convertito dalla legge 27/2012, per favorire l'imprenditorialità giovanile. Possono essere costituite con contratto o atto unilaterale solo da persone fisiche. Inizialmente era previsto che queste ultime non avessero compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione, ma questo requisito è stato abolito a metà 2013 (dall'articolo 9 del Dl 76/2013)

02 | IL PROBLEMA

Le norme che hanno istituito le Srls non hanno affrontato il problema dell'eventuale ingresso successivo nelle società da parte di soggetti diversi da quelli che possono esserne soci, quindi che non siano persone fisiche. La questione se tale ingresso sia consentito e con quali modalità

è stata quindi rimessa alle interpretazioni

03 | LA SOLUZIONE

Secondo il ministero dello Sviluppo economico (comunicazione prot. n. 39365 del 15 febbraio scorso), non esiste un divieto d'ingresso nella compagine sociale da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche e quando ciò accade la compagine assume lo status di società a responsabilità limitata "ordinaria". Di conseguenza, va convocata un'assemblea dei soci per cambiare la denominazione sociale togliendovi l'aggettivo «semplificata». Altra conseguenza è che va applicato lo status di Srl «a capitale ridotto» quando la società che "si trasforma" con l'ingresso del nuovo socio ha un capitale sociale di entità compresa tra 1 e 9.999 euro (come prevede l'articolo 2463, comma 4, del Codice civile)

decisione di modifica della denominazione sociale, al fine di togliere, dalla denominazione sociale, l'aggettivo «semplificata» (che è una delle caratteristiche peculiari delle Srls, ai sensi dell'articolo 2463-bis del Codice civile).

L'evoluzione da Srls a Srl ordinaria provocata dall'ingresso di un soggetto che non sia persona fisica in una Srls comporta inoltre che, se la Srls abbia un capitale sociale compreso tra 1 e 9.999 euro, la Srl "derivata" dall'ingresso del socio non persona fisica assume la condizione di una Srl "a capitale ridotto" (di cui all'articolo 2463, comma 4, del Codice civile).

Se, dunque, i soci intendano, in tal caso, evolvere da una Srls a una Srl a capitale "non ridotto" (al fine di evitare l'applicazione delle regole cui essa deve sottostare), occorre che essi, oltre a una decisione di modifica della denominazione sociale, adottino anche una decisione di aumento del capitale al di sopra del valore nominale di 9.999 euro.